



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3706 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CO.MET.FER S.P.A. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA INTERPORTO 5 SANTO STINO DI LIVENZA (VE). RINNOVO.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l’art. 216 del D.Lgs. 152/206 e smi, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- viii l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- ix la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- x il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xii l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xiii l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xiv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;



- xv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvii. la L.R. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 3/2000;
- xviii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xx. la legge 2 novembre 2019, n.128, che converte in legge con modificazioni il decreto legge 3 settembre 2019 n.101, ed in particolare, l'allegato a tale legge, il quale modifica l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- xxi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita al prot. n. 15328 del 05.03.2019;

Visto che:

- xxii. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della città Metropolitana di Venezia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti;
- xxiii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- xxiv. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche";
- xxv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Visti:

- xxvi. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- xxvii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xxviii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- xxix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Premesso:



- xxx. in data 22.11.2019 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- xxxi. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Giada Vecchiuzzo non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- xxxii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- xxxiii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- xxxiv. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
- il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso ancora che:

- con nota acquisita al prot. n. 42242 del 27.06.2019 l'impresa ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, prot.n. 57207 del 28.06.2017, così come modificata dal provvedimento prot. n. 58025 del 10.09.2019 per l'impianto di recupero di rifiuti ubicato in Via Interporto 5 (Fg. 13 Mapp. 1326) a San Stino di Livenza (Ve);
- Con nota prot. n. 51003 del 05.08.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- Con nota prot. n. 59446 del 17.09.2019 la Scrivente Amministrazione ha indetto, ai sensi della L. 290/1990 art. 14 comma 1, una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per la valutazione congiunta dell'istanza di rinnovo presentata;
- Con nota acquisita al prot. n.57054 del 05.09.2019 la ditta ha trasmesso integrazioni spontanee consistenti in Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi del responsabile tecnico, Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e certificato di prevenzione incendi;
- Con nota acquisita al prot. n. 70150 del 30.10.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha comunicato di "non ravvisare motivi ostativi al rinnovo richiesto";

Ritenuto che l'autorizzazione di cui trattasi non preveda per alcuno dei materiali ottenuti la cessazione della qualifica di rifiuto da valutarsi "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 in quanto sono tutti riconducibili ai Regolamenti Europei 333/2011, 715/2013 ed al D.M. 05.02.1998;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1556818 emessa da Elba Assicurazioni SpA con decorrenza dal 02.01.2020, scadenza il 01.01.2030, validità al 01.01.2032 ed importo garantito pari a 777.502,80 € e dalla polizza RCI n. 183 – 01589858 – 14009. emessa da HDI Global Se, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30.06.2020;

Visto che con numeri di serie 01180560857290 e 01180560857289 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Dato atto che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 n. IT06/0628, con scadenza il 37.07.2021, per "raccolta, trasporto, messa in riserva, cernita, taglio, riduzione volumetrica e commercializzazione di rottami metallici ferrosi e non; raccolta, trasporto, messa in riserva, cernita di rifiuti non metallici. Intermediazione di rifiuti senza detenzione"

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011 e 715/2013 con scadenza il 20.09.2022;

Visto che con nota prot. 42242 del 27.06.2019 l'impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;



Dato atto che con nota assunta al prot. n. 42242 del 27.06.2019, l'impresa ha trasmesso la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Verificato che Arpav – dipartimento Provinciale di Venezia, il Comune di San Stino di Livenza, e l'Ulss 4 e Consiglio di bacino Venezia Ambiente non hanno espresso alcun parere in merito nei termini previsti e che pertanto si è ritenuto di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 24.12.2019, risulta rispettato.

DETERMINA

1.

La ditta CO.MET.FER S.p.A. (C.F. 01954890263), con sede legale in Via Piovega 31040 Cessalto (Tv), è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 e 24 della L.R. 3/2000 e degli artt. 23-26 della L.R. 3/2000 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Interporto 5 30029 Santo Stino Di Livenza (Ve), secondo l'istanza presentata con nota acquisita al prot. n. 42242 del 27.06.2019.

2.

Il presente provvedimento rinnova l'autorizzazione all'esercizio prot.n. 57207 del 28.06.2017, così come modificata dal provvedimento prot. n. 58025 del 10.09.2019.

3.

Il presente provvedimento ha validità **dal 02.01.2020 al 02.01.2030** e il suo rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della scadenza, alla quale dovrà essere allegato il rinnovo delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla D.G.R.V. 2724/2014.

4.

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

5.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo al ricevimento dello stesso ed è subordinato dalla nota di accettazione di cui ai punti successivi.

6.

L'impresa deve presentare **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente una appendice, di recepimento dello stesso, alla polizza fidejussoria n. 1556818 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. secondo il **modello allegato** alla lettera di trasmissione. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

7.

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

8.

L'impresa dovrà inviare copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni** da ciascun rinnovo.

9.

Il rinnovo della certificazione ISO 14001 deve essere trasmesso a questa Amministrazione **entro 30 giorni** dalla scadenza; ovvero dovranno essere adeguati, nel medesimo termine gli importi della polizza fidejussoria e della polizza RCI. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

10.

Il rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti Europei UE 333/2011 e 715/2013 dovranno essere trasmesse alla Scrivente Amministrazione **entro 30 giorni** dalla data di scadenza. Dovrà essere altresì immediatamente



comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

11.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale citata in premessa dovrà essere resa nuovamente **entro 7 giorni** dalla variazione della medesima.

12.

Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve essere trasmessa una versione aggiornata del Piano Gestione Operativa che recepisca le modifiche autorizzate.

RIFIUTI

13.

Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13 Messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti prodotti destinati al successivo recupero;

R12^{SC} Selezione e cernita, riduzione volumetrica finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate al recupero ed eventuali frazioni residuali destinate allo smaltimento;

R12^{EL} Eliminazione delle frazioni estranee;

R12^{ACC} Accorpamento, consistente nell'unione di rifiuti aventi il medesimo Cer, senza nessuna variazione del Cer in uscita dal trattamento;

R4 Omogeneizzazione, selezione e cernita, riduzione volumetrica per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, conformi alle specifiche individuate dai Regolamenti Europei UE n. 333/2011 (rottami metallici), n. 175/2013 (rottami di Rame) e per quanto non normato a livello comunitario alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI. Le materie prime ottenute sono destinate all'industria metallurgica;

D15 Stoccaggio dei soli rifiuti, prodotti in impianto, identificati con Cer 200303" residui dello spazzamento del piazzale".

Il taglio con fiamma ossiacetilenica/ossipropanica, su strutture metalliche di grandi dimensioni, è da svolgersi sui rifiuti conferibili in impianto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

14.

L'impresa è autorizzata a ricevere i Cer di cui alla tabella che segue e possono essere sottoposti alle attività in essa indicate, sulle aree specificate nella stessa e riportate nella **planimetria allegata** al presente provvedimento:

RIFIUTI		ATTIVITA' DI RECUPERO	AREE DI STOCCAGGIO
CER	DESCRIZIONE		
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	30
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13	30
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13	30



030199	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice legnosa	R13	30
070213	Rifiuti plastici	R13	30
070299	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice plastica	R13	30
100210	Scaglie di laminazione	R13 - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	37
100299	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 24 - 26 - 26bis - 26ter
100899	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M1 - 24
101099	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione dell'alluminio	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M1 - 6 - 17
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13	30
110501	Zinco solido	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	12
110599	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice metallica non ferrosa	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	12
120101	Limatura e Trucioli di materiali ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	15 - 37 - 26
120102	Particolato di materiali ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 15 - 19 - 20 - 23 - 26 26bis - 26ter - 37
120103	Limatura e Trucioli di materiali non ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 1 - 2 - 5 - 6 - 12 - 17 - 33 - 34 - 35 - 36
120104	Particolato di materiali non ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 17 - 6 - 7 - 12 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13	30
120117	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla	R13 - R12 ^A	30



	voce 12.01.16		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 17 - 19 - 20 - 23 - 26 - 26bis - 26ter - 31 - 32 - 33 - 35
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	30
150102	Imballaggi in plastica	R13	30
150103	Imballaggi in legno	R13	30
150104	Imballaggi in metallo	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 6 - 17 - 23 - 32
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13	30
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	30
150107	Imballaggi in vetro	R13	30
160103	Pneumatici fuori uso	R13	30 - 39
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	19 - 20
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (cingolati e rimorchiabili)	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	20 - 21 - 26 - 26bis - 26ter
160116	Serbatoi per gas liquido	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	16
160117	Metalli ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 19 - 20 - 21 - 26 - 26bis - 26ter - 38
160118	Metalli non ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 6 - 17 - 8 - 16
160119	Plastica	R13	30
160120	Vetro	R13	30
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 13 - 35
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^A - R4	40



	voci da 16 02 09 a 16 02 13		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^A - R4	30 - 14
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	30
170101	Cemento	R13	30
170102	Mattoni	R13	30
170103	Mattonelle e ceramiche	R13	30
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13	30
170201	Legno	R13	30
170202	Vetro	R13	30
170203	Plastica	R13	30
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 31 - 33 - 34 - 35
170402	Alluminio	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 2 - 6 - 7 - 16 - 17 - 32
170403	Piombo	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	8
170404	Zinco	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	12
170405	Ferro e acciaio	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 26bis - 26ter
170406	Stagno	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	33
170407	Metalli misti	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 6 - 14 - 17 - 18 - 24
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	10 - 11 - 35
170802	Materiali da costruzione a	R13	30



	base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13	30
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 21 - 26 - 26bis - 26ter
191001	Ferro e acciaio	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 21 - 23 - 26 - 26bis - 26ter
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 6 - 17 - 32 - 34
191202	Metalli ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 26bis - 26ter - 37
191203	Metalli non ferrosi	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
191204	Plastica	R13	29 - 30 - 39
191207	Legno	R13	30
191205	Vetro	R13	30
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quello di cui alla voce 19.12.11	R13 - R4	17 - 32
200101	Carta e cartone	R13	30
200102	Vetro	R13	30
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	40
200138	Legno	R13	30



200139	Plastica	R13	30
200140	Metallo	R13 - R12 ^{SC} - R12 ^{EL} - R12 ^A - R4	M2 - 8 - 19 - 20 - 21 - 26 - 26bis - 26ter

15.

L'impresa è autorizzata all'omogeneizzazione di rifiuti in ingresso all'impianto aventi diverso codice Cer, ma merceologicamente simili, finalizzata alla predisposizione di cumuli omogenei stoccati nella medesima area funzionale e destinati al medesimo trattamento secondo i raggruppamenti di seguito specificati:

RIFIUTI		AREE DI STOCCAGGIO
CER	DESCRIZIONE	
100299	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	26 - 26bis - 26-ter
120101	Limatura e Trucioli di materiali ferrosi	
120102	Particolato di materiali ferrosi	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	
160117	Metalli ferrosi	
170405	Ferro e acciaio	
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
191001	Ferro e acciaio	
191202	Metalli ferrosi	
200140	Metallo	
101099	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione dell'alluminio	17
120103	Limatura e Trucioli di materiali non ferrosi	
120104	Particolato di materiali non ferrosi	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	
150104	Imballaggi in metallo	
160118	Metalli non ferrosi	
170402	Alluminio	
170407	Metalli misti	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	



191203	Metalli non ferrosi ore,	
--------	--------------------------	--

Qualora non si preveda il completamento dell'operazione R4 entro le 48 ore, l'operazione di omogeneizzazione dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico con casuale R12^{ACC} specificando la dicitura "omogeneizzazione preliminare".

16.

La quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dalle attività R12 ed identificati con cer 191202 e 191203 è pari a **35.000 tonn**, di cui un massimo di rifiuti destinati al solo R13 pari **15.300 tonn**. Nell'ambito delle 35.000 tonn di rifiuti stoccabili sono individuati i seguenti quantitativi massimi:

- **31.800 tonn** di rifiuti appartenenti alle categorie di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05.02.1998;
- **200 tonn** di rifiuti appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 7 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05.02.1998;
- **3000 tonn** degli ulteriori Cer conferibili in impianto;

La quantità stoccabile di rifiuti prodotti e diversi da quelli identificati con i Cer 191202 e 191203 è pari a **125 tonn**.

L'impianto potrà trattare **200.000 tonn/anno** con una potenzialità massima giornaliera pari a **900 tonn/giorno**. Tale potenzialità è comprensiva delle operazioni R12 qualora non finalizzate al successivo trattamento in impianto.

17.

Su ciascuna delle prime 10 partite in ingresso del rifiuto identificato con Cer 191212 "scarti di selezione di rifiuti provenienti da impianti di trattamento privi di tecnologia idonea ad estrarre la frazione metallica", da sottoporre all'operazione R13/R4 dovranno essere condotte le seguenti valutazioni:

- Analisi merceologica per valutare la percentuale di frazione metallica;
- Caratterizzazione merceologica e pesatura delle frazioni esitate dal trattamento;
- Determinazione della percentuale della frazione metallica estratta

18.

Gli esiti delle valutazioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi, **entro 30 giorni** dal termine di ricevimento dei suddetti carichi, alla Scrivente Amministrazione che confermerà o meno con apposita nota la prosecuzione della ricezione e trattamento del Cer 191212.

19.

L'operazione di recupero R12^{El}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.

20.

L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici Cer del capitolo 19.

21.

I rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero R12^{acc} ed R12^{el} potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore R12, purché diverso da quello già effettuato.

22.

Delle diverse operazioni di gestione rifiuti, qualora codificate con la medesima casuale R12, dovrà essere dato preciso riscontro nelle annotazioni del registro di carico/scarico.

23.



I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, salvo nel caso in cui si tratti di rifiuti provenienti da produttore originario ed in modo continuativo da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso sarà sufficiente che il carico in ingresso sia accompagnato da un'indicazione che faccia riferimento alla relativa omologa contenente la caratterizzazione del rifiuto e tenuta presso l'impianto di via Interporto 5 a Santo Stino. Detta caratterizzazione deve essere comunque aggiornata con cadenza almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'impresa. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento l'impresa dovrà effettuare una verifica presso il produttore dei rifiuti al fine di accertare la conformità di quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.

24.

I rifiuti, sia in ingresso che in uscita, aventi codice Cer XXXX99 dovranno essere adeguatamente descritti nel campo note del registro di carico e scarico e nei formulari di trasporto.

25.

I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica, con relativo verbale di campionamento, e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti. I soli RAEE potranno essere conferiti in impianto accompagnati da "scheda tecnica" di sicurezza del macchinario o analisi merceologica qualora disponibile.

26.

In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:

- Cer 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
- Cer160106: solo accompagnati da relativa certificazione di avvenuta bonifica che ne attesti la non pericolosità;
- Cer 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal
- produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.

27.

I cavi elettrici con conduttore metallico identificati con Cer "voci a specchio", ma provenienti da attività di nuove costruzioni possono essere conferiti accompagnati solo da scheda tecnica che attesta l'assenza di sostanze pericolose.

28.

I rifiuti in ingresso costituiti da cavi elettrici a conduttore metallico, ma non identificati con il Cer 170411 dovranno riportare nel formulario di identificazione la dicitura "cavi elettrici".

29.

E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione selettiva con riferimento a quanto specificato dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012;

30.

Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell'Attestazione di Iscrizione al Consorzio di filiera e all'albo del Registro Nazionale richieste dalla norma di settore richiamata.

31.



Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.

32.

I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali dev'essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

33.

In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni dei lavoratori e della popolazione.

34.

I rifiuti, oggetto di ritiro da parte dei Consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti all'operazione di stoccaggio solo se l'impianto stesso e quello di destino siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dai Consorzi. La documentazione atta a dimostrare tale inserimento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo presso il medesimo impianto.

35.

I rifiuti prodotti, stoccabili in messa in riserva R13 nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 14, sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	Pneumatici fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160122	Componenti non specificati altrimenti
160601*	Batterie al Piombo
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200303	Residui dello spazzamento del piazzale
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti diversi da quelli di cui alla tabella potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo di cui al punto 14 dandone comunicazione a mezzo Pec alla Città Metropolitana **entro 48 ore** dal momento in cui vengono prodotti ed allegando una relazione circa l'origine.

36.



I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti. Le procedure per eventuali ulteriori verifiche analitiche annuali dei rifiuti in uscita dall’impianto proposte dall’impresa dovranno essere specificate nel Piano di Gestione Operativa di cui al successivo punto ; il campionamento in ogni caso dovrà avvenire su lotti chiusi la cui origine sia ricostruibile con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

37.

I rifiuti prodotti dovranno essere avviati al recupero presso impianti idonei al loro ricevimento, autorizzati o operanti in procedura semplificata.

38.

I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.

39.

Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l’impianto ed esibita a richiesta dell’organo di controllo.

40.

Dovranno essere effettuate con cadenza semestrale le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte in conformità alle specifiche UNI. Gli esiti dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.

41.

Per le materie prime secondarie prodotte in conformità ai regolamenti Europei EU 333/2011 e 715/2013 le verifiche dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nel specifico regolamento. Gli esiti dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.

42.

Il campionamento sia sui rifiuti che sulle materie prime secondarie prodotte deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito. Le analisi devono essere eseguite da laboratori accreditati, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.

43.

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata. Resta fermo quanto specificato nelle procedure di gestione dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ma che non sono avviati ad utilizzo diretto in impianti quali acciaierie e fonderie, ma sono che sono gestiti aziende intermediarie di metalli (Trade) che li avviano successivamente al recupero. Tali aziende dovranno rilasciare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una certificazione che il destino finale di tali materiali è quello del riutilizzo in acciaieria o fonderia. L’ottenimento di tale certificazione è limitato alla gestione dei materiali che non rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti europei.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

44.

Presso ogni area gestionale dovrà essere apposta apposita cartellonistica che ne segnali l’uso specifico, mentre per ogni singola partita di rifiuto dovrà essere ricostruibile informaticamente (ed in impianto):



- provenienza;
- tipologia e classificazione del rifiuto;
- codice del rifiuto;
- quantità.

45.

Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.

46.

L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 12 metri e, nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs n. 81/20089 s.m.i, dovrà essere valutata e descritta la conformazione e stabilità.

47.

La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.

48.

I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reazioni pericolose con formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero con produzione di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non venire a contatto.

49.

I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

50.

I piazzali devono essere puliti e la relativa operazione deve essere riportata nel quaderno di manutenzione.

51.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

52.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

53.

I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

54.

I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

55.

L'accesso a tutte le aree di stoccaggio deve essere mantenuto sgombro in modo che la movimentazione dei rifiuti e dei materiali sia agevole. Gli accessi devono altresì essere chiaramente identificati e segnalati.

56.

I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto, in particolare i rifiuti identificati dal Cer 191202 e 191203 in ingresso devono essere distinti da quelli



ottenuti dall'operazione R12. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

57.

Lo stoccaggio, all'interno di cassoni scarrabili, dei rifiuti identificati con Cer 160106, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressatura, deve avvenire nel rispetto del D.L.gs. 209/2003,

58.

Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

59.

L'impresa è autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dalle operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica/ossipropanica, su strutture metalliche di grandi dimensioni.

SCARICHI

60.

La Co.Met.Fer S.rl è altresì autorizzata, ai sensi degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 smi e dell'art. 124 del D.LGS. 152/2006, all'esercizio di un impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'impianto ed allo scarico nel Canale Consorziale "Cernetta".

61.

Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

62.

L'impresa è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.

63.

L'impresa deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.

64.

Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediante almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, Alluminio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso e Nitrico, Fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta,

65.

I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



66.

Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 62; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

67.

A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

68.

I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

69.

Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.

70.

L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

71.

La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

72.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

73.

Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.

74.

Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.

75.

Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.

76.

Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;



77.

Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.

78.

Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione,

79.

Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

80.

L'impresa dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 annotando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta,

81.

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

82.

Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

83.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.

84.

Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Santo Stino di Livenza (Ve) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

85.

Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

86.

L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

87.



Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

88.

L' autorizzazione prot. n. 54282 del 23.08.2019 è abrogata e sostituita dal presente provvedimento.

89.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

90.

Il presente Provvedimento è trasmesso a mezzo SUAP all'impresa, alla Regione Veneto - Dipartimento Ambiente, all'Arpav - Dipartimento Provinciale Di Venezia, al Comune di Santo Stino di Livenza (Ve), all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, al Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco ed all'Ulss 4 – Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente